

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 — emanato in attuazione della norma contenuta nell'articolo 11, punto 2, della legge di delegazione legislativa per la riforma tributaria — vennero diversamente regolate le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, provvedendosi alla soppressione di molti di tali uffici, in conformità del criterio enunciato dalla norma delegante di rendere più funzionali ed economicamente meno onerosi i servizi periferici dell'Amministrazione.

Per molti uffici sono stati emanati i provvedimenti che ne determinavano la cessazione dell'attività transitoria. Per altri tali provvedimenti non è stato possibile adottare per motivi di ordine amministrativo

connessi sia alle esigenze di lavoro degli uffici stessi sia alle difficoltà incontrate nel reperimento di idonei locali nella sede dell'ufficio destinato ad assorbire l'ufficio soppresso.

Nell'imminenza della scadenza del termine di cessazione di attività di tali uffici è parso necessario al Governo prorogare tale termine per consentire una maggiore gradualità nella definitiva chiusura degli uffici rimasti operanti in modo da rendere più agevole la soluzione dei problemi che ne derivano.

Con apposito decreto-legge si è pertanto provveduto a prorogare al 30 giugno 1977 l'anzidetto termine del 31 dicembre 1976 anche per quegli uffici operanti come sedi distaccate degli uffici aggregati.

La proroga permette d'altra parte di procedere, con adeguata moderazione, ad una più attenta riconsiderazione di alcune situazioni che hanno presentato aspetti ed implicazioni particolari. Sarà così possibile tenere conto delle ragioni e delle istanze prospettate in sede locale in modo da adot-

tare le definitive determinazioni sulla base di una completa conoscenza di ogni elemento di giudizio.

Con l'unito disegno di legge il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è prorogato al 30 giugno 1977.

Gli uffici che hanno svolto l'attività prevista dal primo comma del predetto articolo 8 come sedi distaccate di altri uffici continuano a svolgere la medesima attività fino al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO